

GESTIONE DEI DPI DOPO L'UTILIZZO, IN PARTICOLARE GUANTI E MASCHERINE, COME RIFIUTI

Dopo le prime indicazioni dello scorso marzo, ISPRA ed ISS sono intervenute negli ultimi giorni con nuove e più articolate indicazioni per la gestione dei DPI usati per motivi sanitari.

Sulla base dei criteri indicati dalla normativa le mascherine e i guanti **prodotti dalle attività domestiche**, corrispondono al capitolo 20 dell'EER, sono classificabili come "rifiuti urbani" e possono essere conferiti insieme agli altri rifiuti domestici indifferenziati, individuabili dal codice EER 200301.

Il Rapporto ISS COVID 26/2020 del 18/05/20 raccomanda lo stesso codice EER 200301 anche per mascherine e guanti monouso da attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati con tale codice.

Se ciò non avviene, le mascherine e i guanti monouso prodotti da utenze non domestiche o da attività assimilate ad esse sono classificabili come "rifiuti speciali" ed il codice EER ritenuto il più idoneo è il 150203 "Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202" che consente, tra l'altro, di poter conferire le mascherine e i guanti esausti insieme ad altri indumenti protettivi eventualmente già utilizzati per gli specifici processi produttivi (anche senza dover modificare eventuali contratti/autorizzazioni già in essere o doverne attivare di nuovi). In tal caso il Rapporto ISS COVID ritiene ragionevole l'assegnazione del codice non pericoloso in considerazione del fatto che si tratta di mascherine per prevenzione utilizzate da persone sane che, quindi, non contengono materiale infetto. Nell'eventualità di accertamento diagnostico di casi infetti tra il personale possono ovviamente essere avviate le gestioni dei rifiuti potenzialmente infetti; tuttavia sempre il Rapporto ISS ritiene che le mascherine e i guanti da questi utilizzati, qualora non si riuscisse a garantire un'adeguata gestione separata, sia possibile anche la loro classificazione con il codice riferito ai rifiuti contaminati da sostanze pericolose (15.02.02*).

Il documento infine raccomanda, a prescindere dal codice EER assegnato, di utilizzare in ogni caso **contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso** da gestire come di seguito riportato:

- contenitore chiaramente identificato;
- punti di conferimento situati in modo da prevenire percorrenze di spazi comuni, preferibilmente in locali con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici;
- soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore che si disfa della mascherina/guanto con il rifiuto e il contenitore stesso (es. contenitori aperti o con apertura a pedale);
- contenitori tali da garantire un'adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati;
- il prelievo del sacco contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad opera di personale addetto; si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di prodotti sanificanti.

I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire al Gestore indicativamente con Codice CER 200301 se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.

Come da richiesta riportiamo inoltre quanto indicato nella relazione ISS COVID 19/2020 del 31/03/20.

"I rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio, evitando la loro manipolazione.

Ove siano presenti impianti di termodistruzione, **dovrà essere privilegiato l'incenerimento** senza alcun pretrattamento o ulteriore selezione, in accordo con quanto riportato nel documento "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza COVID-19", approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020 e in cui si invitano le aziende a prevedere, in accordo con le autorità regionali, una serie di interventi atti a sostenere le attuali condizioni emergenziali.

Qualora non sia possibile procedere in tal senso, i rifiuti dovranno essere conferiti: i) in impianti di trattamento (es. trattamento meccanico, meccanico-biologico o biologico meccanico) purché sia sempre evitata la selezione manuale di tali rifiuti; ii) in impianti di sterilizzazione o iii) in discarica, senza pretrattamenti, confinando i rifiuti e riducendone il più possibile la movimentazione in discarica con apporto di materiale di copertura per evitare dispersione."

Riferimento: [dott. Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it).

AMBIENTE

NUOVE REGOLE PER IL DEPOSITO TEMPORANEO

Destinatari: Imprese che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo

Si segnala che, la recente legge n. 27 del 24 aprile 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi", in vigore dal 30 aprile 2020, all'articolo 113-bis, introduce una modifica ai limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti, così come definito dall'art 183, comma 1, lettera bb), numero 2) del D. Lgs. 152/2006. In particolare, il limite quantitativo massimo viene raddoppiato, diventando di **60 mc per rifiuti non pericolosi** di cui al massimo **20 mc di rifiuti pericolosi** e il limite temporale massimo non può avere durata superiore a **18 mesi**. Non si tratta di una deroga temporanea ma di una modifica alla disciplina di carattere permanente, anche se nata e collegata all'emergenza Covid-19.

Non è stato invece, almeno per il momento, confermato il limite temporale massimo di sei mesi per le aziende per gestiscono rifiuti oltre i valori limite quantitativi; pertanto, finita la deroga valida fino al 31/08/20, il limite tornerà ad essere di tre mesi.

Purtroppo almeno per il momento non è stata operata una modifica normativa all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06, pertanto le disposizioni relative al deposito temporaneo vanno lette in parallelo, integrando la nuova estensione con la normativa vigente.

La modifica però è di fondamentale importanza per molte aziende, consentendo di estendere la durata del deposito temporaneo oltre l'anno, a fronte di un quantitativo di rifiuti non più così esiguo.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

VIDIMAZIONE DI FORMULARI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Destinatari: Imprese soggette alla tenuta dei formulari e dei registri di carico e scarico rifiuti

In questi giorni di ripresa e di lento ritorno alla normalità, le richieste per la vidimazione di formulari e di registri di carico e scarico rifiuti presso la Camera di Commercio o le filiali dell'Agenzia delle Entrate potrebbero essere rallentate a causa delle parziali aperture degli uffici di competenza.

Per la vidimazione di tali documenti è necessario richiedere appuntamenti che in questo periodo vengono concessi anche a distanza di settimane.

Pertanto chiediamo a tutte le imprese di procedere ad una verifica di formulari e pagine vuote del registro di carico scarico in uso rimanenti, valutando le prossime necessità aziendali connesse alla gestione dei rifiuti, al fine di avanzare per tempo e con sufficiente anticipo eventuali richieste di vidimazioni agli uffici competenti.

Verde Consulting è disponibile ad effettuare vidimazioni per conto delle aziende che ne facessero richiesta; date le difficoltà nell'ottenimento di appuntamenti nel breve, le attività saranno evase in ordine cronologico di richiesta.

Riferimento: Sig.ra Sandy Bertulli (amministrazione@verdeconsulting.it).

PAGAMENTO CANONE DEMANIALE

Destinatari: Titolari di concessioni su beni del demanio e utenze di acqua pubblica (*)

Tutti coloro che derivano e utilizzano acque pubbliche sono obbligati a pagare il canone demaniale annuo alla Regione Lombardia.

Il canone demaniale per l'uso dell'acqua è annuo ed anticipato, l'obbligo al pagamento si origina al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Le somme dovute devono essere corrisposte in un'unica soluzione. **In relazione all'emergenza COVID-19, il termine del 30 giugno per effettuare il pagamento del canone è differito al 30 settembre 2020.**

Gli importi unitari dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche per l'anno 2020 sono stati resi noti con il D.d.s. n. 16878 del 22 novembre 2019 pubblicato sul BURL - serie ordinaria n. 48 del 29/11/2019 comprensivo dell'allegato A - "Tabella dei canoni per l'uso di acqua pubblica - anno 2020".

Come riportato sul sito Regione Lombardia prevede di trasmettere a tutti i soggetti titolari di utenza un avviso di scadenza del pagamento per ogni utenza di acqua pubblica, che riporterà la somma da versare a titolo di canone per l'anno 2020 e le modalità per effettuare il pagamento. Come ogni anno vi chiediamo di inviarci la documentazione attestante l'avvenuto pagamento al fine di aggiornare il nostro archivio.

In ogni caso se non ricevete l'avviso verificate con gli uffici competenti l'entità degli importi dovuti in quanto l'obbligo rimane, ed in caso di mancato pagamento la ditta è considerata inadempiente e soggetta a sanzioni.

Per ogni altra informazione si rimanda al sito di Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/tributi-e-canoni/canoni-demaniali/canoni-demaniali-uso-acque-pubbliche-2020/canoni-demaniali-uso-acque-pubbliche-2020>

(*) scarichi in corpo idrico superficiale (fiumi, torrenti, canali), attraversamenti aerei, ponti carrai, prelievi da sorgenti, pozzi, acque superficiali.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

PNEUMATICI

Destinatari: Produttori e/o importatori di pneumatici

Ricordiamo che entro il **31 Maggio** i produttori e/o importatori di **pneumatici** nuovi devono comunicare all'autorità competente le quantità di pneumatici immesse sul mercato del ricambio nel corso del 2019 e in caso aderiscano ad una società consortile per la gestione dei pneumatici fuori uso devono effettuare il conguaglio annuale del contributo Pfu, riferito al 2019.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

FASE 2 – RIPRESA DELLE ATTIVITA'

MISURE AZIENDALI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

Segnaliamo in merito che ATS Brescia ha aggiornato il questionario da inviare alle aziende che intende sottoporre a verifica (a campione), proprio al fine di verificare la corretta applicazione delle misure di tutela all'interno dei luoghi di lavoro, anche con richiesta di una relazione circa le attività intraprese per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. La comunicazione ATS chiede di rispondere entro il termine perentorio di due giorni, il che non è agevole soprattutto in questo periodo in cui le aziende potrebbero non avere continuità lavorativa. Raccomandiamo pertanto di prepararsi in anticipo a rendicontare le proprie azioni intraprese.

Chi fosse interessato all'assistenza è pregato di inviarci richiesta rispondendo alla mail di ricezione della presente informativa.

Riferimento: dott.ssa Valentina Picuno (picuno@verdeconsulting.it).

RIEPILOGO DELLE SCADENZE AMBIENTALI

Riepiloghiamo nel seguito le scadenze ambientali aggiornate alle diverse proroghe concesse per effetto dei vari decreti e atti intercorsi nei passati mesi.

Per non incorrere in errori, ribadiamo il consiglio di provvedere, per quanto possibile, all'adempimento di tali incombenze entro le scadenze naturali, visto che le stesse in ogni caso sono rimaste.

Verde Consulting provvederà, ove possibile, all'effettuazione degli adempimenti secondo le scadenze ordinarie.

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
ORSO - Compilazione dell'applicativo per il IV trimestre 2019, compilazione annuale 2019 e compilazione primo trimestre 2020	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	31/06/20
Denuncia delle acque prelevate (pozzi o derivazioni)	Ditte con derivazioni di acque autorizzate	Prorogata al 30/09/20
Bilancio di massa dei solventi (COV)	Aziende soggette alle prescrizioni di legge per l'uso di solventi	Prorogata al 31/10/20
Compilazione applicativo AIDA	Aziende in regime di AIA Scadenza prorogata al 30/10/20, ma tra quanto scritto nella D.G.R e quanto indicato sul sito di ARPA vi sono discordanze.	30/10/20
Comunicazione PRTR	Tutte le aziende soggette a PRTR	Possibilità di rettificare quanto inviato senza sanzioni

		entro il 30/06/20
Denuncia MUD	Tutte le ditte che producono o gestiscono rifiuti	Prorogata al 30/06/20
Pagamento diritti annuali – Albo Gestori Ambientali	Tutte le aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali	Prorogata al 30/06/20
Comunicazione annuale pile e accumulatori	Tutte le aziende autorizzate alla gestione di pile e accumulatori	Prorogata al 30/06/20
Comunicazione delle quantità di RAEE trattati	Tutte le aziende che trattano RAEE	Prorogata al 30/06/20
Pagamento canoni demaniali	Titolari di concessione su beni del demanio e utenze di acqua pubblica	30/09/20
Comunicazione pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2019	Produttori e/o importatori di pneumatici	31/05/20